

(PROVINCIA DI SASSARI)

REGOLAMENTO
SUI CIRCHI EQUESTRI E SULLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
(Modificato con Delibera Commissario con poteri di C.C. n. 29 del 15.04.2011)

(Legge 18 marzo 1968 – n° 337)

ART. 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli Viaggianti per la formazione di Circhi, Spettacoli Viaggianti, Parchi di Divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo, giusto l'Art. 9 – 1° e 2° comma – della Legge 18 marzo 1968, n° 337, sono effettuate dall'Amministrazione Comunale in base alle norme del presente Regolamento, approvato in applicazione dell'Art. 9 – 5° comma – della Legge sopra citata.

ART. 2

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto e al chiuso ovvero in parchi permanenti anche se in maniera stabile. Sono esclusi gli apparecchi automatici o semiautomatici di trattenimento.

ART. 3

In occasione di sagre, fiere, feste tradizionali, festa patronale o eventuali altri periodi dell'anno, gli interessati all'ottenimento della concessione di aree per l'installazione di circhi, parchi di divertimento o spettacoli viaggianti in genere, dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire all'Ufficio di Protocollo del Comune non prima di sei mesi e non oltre un mese prima del giorno in cui si intende dar luogo all'inizio dell'attività. Le domande che perverranno prima o dopo il periodo sopra citato non saranno prese in considerazione.

ART. 4

I richiedenti devono essere muniti del prescritto nulla osta ministeriale di agibilità e della licenza annuale comunale, vevoli per l'anno in corso per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda, oltre alle generalità complete, residenza, domicilio, tipo dell'attrazione o delle attrazioni da installare, con la precisa denominazione risultante dal Nulla-Osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il numero di contrassegno di cui all'Art. 6 della Legge 18 marzo 1968, n° 337 ed ogni altra notizia che potrà ritenersi utile.

La domanda dovrà essere corredata da una planimetria in scala della piazza in cui dovrà essere installato l'impianto, dalla quale risulti l'ingombro quotato delle varie attrazioni.

ART. 5

È vietato variare le misure di ingombro della attrazione o delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici, riconosciuti validi dall'Autorità Comunale.

ART. 6

L'assegnazione delle concessioni, per i vari tipi di attrazioni, verrà fatta dall'Amministrazione Comunale, in base ai seguenti requisiti:

- a) Anzianità di frequenza nella piazza e alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione.
- b) Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante e di gestione del mestiere od attrazione che si intende installare.
- c) Anzianità di residenza nel Comune.

Il requisito di cui alla lettera "a" ha prevalenza assoluta rispetto ai successivi.

Vanno considerati a parte come requisiti preferenziali:

- 1) Le costituzioni di cooperative per la gestione dei Circhi, Spettacoli Viaggianti e Parchi di Divertimento;
- 2) Le novità delle attrazioni (per novità si intende una attrazione di "TIPO NUOVO", che si differenzia in modo sostanziale da quello tradizionale e non una semplice variante ad una vecchia attrazione).

La eventuale concessione "UNA TANTUM" dell'attrazione-novità, non costituirà titolo di anzianità di frequenza, per le concessioni negli anni successivi nella stessa piazza. I requisiti di cui al punto "2" potranno essere documentati con la dichiarazione dell'Associazione di Categoria cui appartiene il richiedente.

- 3) Il prezzo del biglietto relativo alle singole attrazioni.
- 4) L'entità degli sconti sul biglietto per anziani e scolaresche.

ART. 7

È esclusa in linea di massima la partecipazione al parco per rotazione.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale l'accoglimento di più domande con conseguente rotazione delle presenze dei richiedenti.

ART. 8

Le imprese dei circhi e dello Spettacolo Viaggiante in genere di nazionalità straniera devono essere in possesso di apposita Autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo Italiano.

ART. 9

ABROGATO

ART. 10

In caso di richieste contemporanee, anche per lo stesso tipo di attrazione, esse potranno essere concesse anche nell'ambito della medesima piazza su aree diverse, anche contigue, o in diversi rioni, subordinatamente alla disponibilità di aree idonee a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale da stabilirsi con Delibera di Giunta.

ART. 11

Tra una concessione e l'altra dovranno intercorrere per la stessa piazza almeno 90 (novanta) giorni per circhi e 60 (sessanta) giorni per i parchi di divertimento e simili.

In concomitanza con il parco, od eventualmente con i parchi di divertimento, tradizionalmente allestiti in occasione di sagre, fiere, feste tradizionali e festa patronale potranno essere concesse diverse autorizzazioni, compatibilmente con la disponibilità di spazi utili a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta.

ART. 12

Anche per le installazioni su terreni privati e demaniali dovranno osservarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 13

Le concessioni di suolo pubblico per l'istallazione di Parchi di Divertimento, di cui all'Art. 7 della Legge 18 marzo 1968, n° 337, ovvero le concessioni per le installazioni di complessi secondari (intendendosi per tali quelli aventi non più di 3 attrazioni, ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12, sono soggette alle presenti norme regolamentari, con particolare riguardo ai requisiti di cui all'Art. 6.

ART. 14

L'insieme di più complessi secondari o l'insieme di più attrazioni singole installate a seguito di singole concessioni, con le limitazioni di cui all'Art. 10, formano un unico grande complesso (Parco Divertimenti) e il relativo collaudo delle strutture da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni della Prefettura di Sassari.

ART. 15

Il Comune determina la precisa durata delle concessioni di cui all'Art. 3 del presente Regolamento che non potrà di norma essere superiore a giorni 30, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari o delle attrazioni.

ART. 16

Il titolare della attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente, è vietata ogni forma di sub concessione.

In caso di infrazione sarà revocata la concessione e tanto il cedente che il concessionario saranno esclusi dalla concessione per il periodo di cinque anni.

È consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi, solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile) e previa autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, sempreché la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario del suolo pubblico.

ART. 17

In caso di morte del titolare di una attrazione sono riconosciuti gli stessi diritti del "de cuius" al nucleo familiare del defunto, di fatto convivente e già cooperante alla conduzione dell'attrazione e delle attrazioni stesse, e fino a quando questi rimangono di proprietà e sia gestita dal nucleo stesso.

ART. 18

Qualora un'attrazione ed il suo impianto non si presentino in condizioni di assoluta decorosità e sicurezza ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo (compresi rumori molesti dovuti all'uso di alto parlanti e diffusione sonora in genere) o motivo di immoralità, l'Amministrazione comunale potrà richiedere l'immediato smantellamento dell'attrezzatura e del suo impianto.

ART. 19

È vietato:

- 1) Occupare aree destinate ai parchi di divertimento, agli spettacoli viaggianti ed ai circhi, prima di aver ottenuto l'Autorizzazione.
- 2) Occupare il suolo pubblico oltre la data di scadenza della concessione e dopo un eventuale provvedimento di smantellamento per motivi di cui al precedente Art. 18.

ART. 20

L'area ceduta in concessione dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni nelle quali si trovava all'atto della consegna.

ART. 21

Le spese inerenti la concessione, le ispezioni, i collaudi degli impianti, gli stampati e i bolli saranno a carico del concessionario.

ART. 22

L'elenco delle aree di cui all'Art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n° 337, dovrà essere aggiornato entro il 30 settembre di ogni anno e rimarrà valido fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Detto elenco, che potrà subire modifiche nell'ambito del periodo di validità, sarà compilato a cura del Comando di Polizia Municipale e, previo parere dell'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, sarà sottoposto ad approvazione della Giunta Municipale che potrà, con Deliberazione definitiva, modificarlo o integrarlo.

ART. 23

Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà versare una cauzione infruttifera da 500.000 a 1.000.000 a giudizio dell'Amministrazione, all'atto della concessione.

In caso di mancato adempimento da parte del concessionario dell'area degli Art. 20 e 25 del presente Regolamento, la stessa cauzione verrà utilizzata, tutta o in parte, dall'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di cui ai suddetti articoli.

ART. 24

Salvo casi di comprovata forza maggiore, se il concessionario non ha occupato l'area entro 10 giorni successivi dalla data stabilita per l'inizio dell'occupazione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta. In tal caso il concessionario perderà il diritto al rimborso della cauzione di cui al precedente articolo.

ART. 25

Il concessionario dell'area occupata dovrà adempiere ad ogni operazione di pulizia dell'area stessa fino ai confini con le pubbliche vie e comunque secondo quanto specificato nella concessione; tale operazione di pulizia dovrà essere effettuata, ove occorra, anche al momento dell'occupazione, senza alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione.

ART. 26

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

ART. 27

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.

ART. 28

La sistemazione delle carovane di abitazione dei carri attrezzi ed altri mezzi meccanici, avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dalla Autorità Comunale incaricata.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme di igiene in materia.

ART. 29

Le inadempienze alle norme del presente Regolamento comporteranno:

- 1) L'applicazione di una sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 10.000.000.
- 2) La revoca della concessione;
- 3) In caso di particolare gravità l'esclusione nel territorio comunale da concessioni per spettacoli viaggianti.

ART. 30

In fase di prima applicazione si considerano incluse nell'elenco di cui al precedente Art. 22 le seguenti aree:

COMUNALI:

CAMPO FAUSTO NOCE:

- 1) Spiazzo racchiuso tra la Via G. D'Annunzio – Canali di bonifica di Zozò e Santa Cecilia – Pista ciclabile;
- 2) Spiazzo racchiuso dall'anello della pista ciclabile;
- 3) Spiazzo racchiuso da Via Galvani – Via Fausto Noce – Campo Sportivo U.I.S.P. – Campo Sportivo "A. Caocci".

DEMANIALI:

Tutte le aree assegnate volta per volta dall'Ente proprietario, previo nulla-osta da parte dell'Amministrazione Comunale.